
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo: la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il risarcimento

La configurabilità del danno risarcibile ex lege n. 89 del 2001, non può essere esclusa sulla base dell'esito sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti processuali non risulti la prova per cui la parte, che richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini della quantificazione del danno.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.10.2015, n. 22169

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell'art. 6 della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia negato l'indennizzo in ragione del carattere collettivo della controversia, il quale, incidendo positivamente sui costi del processo, avrebbe attenuato il patema d'animo di ciascuno dei ricorrenti;

che i ricorrenti si dolgono altresì che l'adita Corte d'appello abbia negato loro l'indennizzo sulla base della considerazione che l'esito negativo della domanda proposta era da considerarsi ampiamente prevedibile in ragione della pregressa giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale, sicchè alcun reale stato di ansia e preoccupazione potevano aver subito in conseguenza del protrarsi del giudizio presupposto;

che, con il medesimo motivo di ricorso, ma sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano che l'adita Corte d'appello abbia errato nel negare loro l'indennizzo presumendo dal fatto che l'istanza di prelievo era stata presentata solo nel 2009, uno scarso interesse alla decisione di merito, nonchè l'intenzione di mantenere pendente il giudizio al solo fine di percepire tale indennizzo;

che con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, di circostanze che, se prese debitamente in considerazione, avrebbero condotto l'organo giudicante a conclusioni difformi rispetto a quella cui è giunto;

che, in particolare, i ricorrenti contestano l'affermazione della Corte d'appello circa la loro consapevolezza della infondatezza della domanda, atteso che ancora nel 2000 la Corte costituzionale era stata costretta a occuparsi di una questione di legittimità costituzionale sollevata anche nel ricorso introduttivo dinnanzi al giudice amministrativo; nonchè si dolgono del mancato esame delle ripetute istanze di fissazione di udienza dagli stessi presentate, certamente significative di un atteggiamento non neghittoso;

che con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost.; violazione che, consistendo nella mancanza di uno dei requisiti che l'art. 132 cod. proc. civ. prescrive ai fini della validità del provvedimento a contenuto decisorio (e, segnatamente, della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), avrebbe da ultimo integrato il vizio della motivazione apparente, con conseguente invalidità del provvedimento che ne è affetto;

che, più in particolare, i ricorrenti lamentano che il la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente spiegato per quale ragione la presentazione dell'istanza di prelievo, avvenuta solo nel 2009, debba essere presuntivamente assunta quale manifestazione di scarso interesse per la decisione di merito;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, non influisce sulla configurabilità di un danno non patrimoniale il fatto che la controversia irragionevolmente protrattasi sia una causa collettiva (Cass. n. 21907 del 2012);

che, infatti, l'essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall'eccessivo protrarsi del processo (Cass. n. 9337 del 2008; Cass. n. 8179 del 2010);

che quanto alla affermazione secondo cui sarebbe stata evidente la infondatezza della pretesa, la decisione impugnata confligge con l'orientamento di questa Corte per cui la configurabilità del danno risarcibile ex lege n. 89 del 2001, non può essere esclusa sulla base dell'esito sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti processuali non risulti la prova per cui la parte, che richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini della quantificazione del danno;

che, nel caso di specie, non è stata affatto fornita la prova, gravante sull'Amministrazione, della volontà delle parti private di precostituire, con la loro iniziativa giudiziaria, il presupposto per un'azione ex L. n. 89 del 2001;

che, invero, nello scrutinare analoghi ricorsi, aventi ad oggetto decreti della Corte d'appello di Perugia concernenti domande di equa riparazione proposte con riferimento a giudizi amministrativi nei quali si poneva la questione della estensione ai militari del trattamento economico previsto - per il periodo 1986-1991 - per i Carabinieri e altri corpi di polizia, si è ritenuta (Cass. n. 19478 del 2014) immune dalle proposte censure la decisione della Corte d'appello secondo cui la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda di adeguamento, la quale postulava la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, fosse manifestamente infondata e insuscettibile, in quanto tale, di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata, poteva considerarsi maturata solo nell'anno 1999, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 331;

che, d'altra parte, non può non rilevarsi che la pronuncia della Corte costituzionale n. 191 del 1990, citata nel decreto impugnato, non poteva costituire precedente idoneo a fondare la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della manifesta infondatezza domanda da loro proposta, anche perchè tale domanda aveva ad oggetto la L. n. 23 del 1993;

che la identità della questione sottoposta a scrutinio in questa sede e quella oggetto di esame nella sentenza n. 19478 del 2014, impone di procedere (così come del resto già avvenuto con la sentenza n. 27567 del 2014) alla cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Perugia perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda di equa riparazione, segnatamente con riferimento alla individuazione del momento in cui la dichiarazione di manifesta infondatezza della specifica questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorso introduttivo al fine di ottenere il riconoscimento del miglior trattamento retributivo anche per il passato, doveva ritenersi inequivocabilmente affermata dalla Corte costituzionale, e quindi del momento in cui, per effetto di tale orientamento del giudice delle leggi, i ricorrenti non potevano più nutrire una qualsivoglia aspettativa circa il buon esito della domanda proposta dinanzi al TAR;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi, gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.